

CAMERA DEI DEPUTATI N. 62

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SERVELLO, BOLLATI, BAGHINO, ROBERTI, DELFINO,
TREMAGLIA, FRANCHI, ABELLI**

Presentata il 9 luglio 1976

Norme per le radiotrasmissioni via etere delle imprese private

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente sentenza della Corte costituzionale in merito alla liberalizzazione dei sistemi di comunicazione di massa rende attuale e necessaria la ripresentazione della proposta di legge, che già avemmo l'onore di sottoporre alla attenzione della Camera nella scorsa legislatura, e che riteniamo fondamentale sotto ogni aspetto, partendo dalla constatazione che, attualmente, in Italia, sorgono con sempre maggiore frequenza stazioni radiotrasmittenti via etere gestite da imprese private.

Questo fenomeno è dovuto al fatto che, a seguito delle sentenze nn. 225 e 226 del 1974 della Corte costituzionale, era stato aperto un varco in quello che sino a quel momento veniva considerato il muro inviolabile del monopolio di Stato sulle radiotrasmissioni. Oggi, poi, il monopolio ha cessato di esistere.

Non riteniamo che questa sia la sede o il momento per affrontare il problema sotto l'aspetto giuridico-costituzionale della materia, ma semplicemente che sia necessario ed opportuno prendere atto di quanto avviene in via di fatto e dettare un complesso di norme organiche per regolamentare questo nuovo genere di iniziativa privata.

Pertanto proponiamo che coloro che intendono diffondere via etere programmi radiofonici siano obbligati ad adempiere a precisi obblighi.

In primo luogo queste iniziative debbono concretizzarsi nella forma di società per azioni oppure di società in accomandita per azioni o di società a responsabilità limitata ai sensi del codice civile.

In secondo luogo, indipendentemente dalla forma costitutiva prescelta debbono, in ogni caso, dimostrare di disporre di un capitale non inferiore a lire 10 milioni interamente versato.

Inoltre, le imprese che diffondono via etere i programmi radiofonici ottenuta la autorizzazione debbono essere registrate presso la cancelleria del tribunale della circoscrizione in cui hanno sede in analogia a quanto stabilito per la stampa.

I partiti o movimenti politici, con rappresentanza anche in un solo ramo del Parlamento, che intendono gestire direttamente stazioni radiotrasmittenti sono esonerati dall'obbligo di costituirsi in società e dalla dimostrazione di aver versato il capitale sociale, fermo restando l'obbligo della autorizzazione e della registrazione presso la cancelleria del tribunale.

A cura del Ministero delle poste e telecomunicazioni è istituito un pubblico registro dove ciascun cittadino può conoscere quali sono le frequenze e le lunghezze d'onda disponibili per le trasmissioni. In questo stesso registro sono annotate in ordine strettamente cronologico le imprese private che hanno prescelto una lunghezza d'onda o una frequenza per la gestione del-

la loro attività. In altre parole le imprese private sono libere di scegliere le frequenze e le lunghezze d'onda che credono, sempre che siano disponibili, ed il Ministero delle poste e telecomunicazioni deve soltanto prenderne nota rilasciando apposita autorizzazione.

Questa autorizzazione va allegata ai documenti da presentare alla cancelleria del tribunale assieme all'atto costitutivo ed allo statuto della impresa ivi comprese sia la denominazione che la sigla della stazione radiofonica.

Il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato dovrà accertare, fra l'altro, che denominazione e sigla non siano simili ad altre già registrate o facilmente confondibili in quanto ciascuna stazione radiofonica deve essere chiaramente e precisamente individuata senza determinare ambiguità o, peggio, incertezze fra gli ascoltatori.

Ogni impresa privata deve avere un direttore responsabile della gestione e, nel caso in cui la stazione trasmetta notiziari o informazioni, anche con rubriche saltuarie, dovrà avere inoltre un direttore, responsabile agli effetti civili e penali per quanto si attiene alla informazione.

Considerando che la regolamentazione delle imprese private va inserita nel sistema in atto nel nostro paese e che la informazione è prerogativa professionale di una specifica categoria di cittadini, il direttore delle rubriche di informazione deve essere un giornalista iscritto regolarmente all'albo.

Un altro elemento posto in evidenza nella normativa che proponiamo è quello della raccolta della pubblicità radiofonica che, a nostro giudizio, è opportuno avvenga attraverso la SIPRA in quanto si tratta di società specializzata nel ramo, che dà affidamento anche alle stesse imprese private di serietà nell'adempimento degli obblighi che contrattualmente verrà ad assumere.

Si è posto alla nostra attenzione anche il fatto della tutela dei diritti di autore e le imprese radiofoniche private debbono adempiere a questo obbligo in quanto sarebbe ingiustificato l'uso gratuito delle opere dell'ingegno altrui. Conseguentemente i diritti di autore saranno forfettariamente calcolati sulla media stimata degli ascoltatori della stazione e sull'ammontare degli introiti pubblicitari. Naturalmente abbiamo previsto che tali diritti debbano essere corrisposti solo dopo diciotto mesi dall'inizio dell'attività radiodiffusiva in modo da con-

sentire alle nuove società di superare l'inevitabile periodo di rodaggio.

Un altro problema riguarda il diritto di rettifica. Tenendo conto che la possibilità di affermazioni inesatte, erronee o diffamatorie, attraverso la radiodiffusione privata possa essere altrettanto se non più incidente di quanto avviene tramite la stampa, abbiamo mutuato dalla stessa legge sulla stampa le norme particolari prevedendo che la rettifica o la dichiarazione debba essere trasmessa entro tre giorni dal momento in cui il relativo testo viene consegnato al direttore responsabile della gestione o ad altra persona qualificata dell'impresa. La rettifica sarà trasmessa nello stesso periodo di ascolto della notizia da rettificare e l'interessato deve essere tempestivamente avvertito dell'ora e del giorno in cui detta trasmissione avrà luogo in modo da controllare il pieno adempimento da parte dell'impresa.

Rettifiche e dichiarazioni non possono avere una durata superiore ai due minuti e l'annunciatore le deve leggere in modo chiaro e preciso senza alcun commento o sottolineature di voce o con rumori di sottofondo.

Quando il testo della dichiarazione o della rettifica possa far insorgere nel direttore della gestione dell'impresa il dubbio che con quelle parole si possa incorrere in una responsabilità penale, questi, informato l'interessato, la sottopone al pretore che, convocata la parte, immediatamente decide.

Nella parte finale della nostra proposta di legge abbiamo previsto una serie di norme penali, dando particolare rilievo alla funzione ed ai compiti degli organi di vigilanza e controllo del Ministero delle poste e telecomunicazioni sia nei confronti di coloro che intraprendono le radiodiffusioni senza la preventiva registrazione dell'impresa, sia nel caso in cui venga omessa la denominazione della stazione o della sigla oppure l'uso di denominazioni o di sigle di altre stazioni al fine di trarre in inganno l'ascoltatore come anche per il controllo delle interferenze e dei disturbi sia volontari o meno a danno di altre trasmissioni.

Con la norma transitoria abbiamo previsto che le imprese già in esercizio debbano adeguarsi alla nuova normativa entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Chiediamo, quindi, che gli onorevoli colleghi vogliano dare il loro voto favorevole alla normativa proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le imprese che diffondono via etere programmi radiofonici hanno l'obbligo di:

a) costituirsi ai sensi delle norme del codice civile libro V, capo IV e seguenti del titolo V;

b) avere in ogni caso un capitale sociale non inferiore a lire 10 milioni interamente versati;

c) essere iscritte in apposito registro tenuto dalla cancelleria del tribunale della circoscrizione in cui hanno sede;

d) dare comunicazione all'ispettorato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni competente per territorio in relazione alla ubicazione della trasmittente, dell'avvenuta iscrizione.

I partiti o movimenti politici rappresentati anche in un solo ramo del Parlamento possono gestire direttamente stazioni radio-trasmittenti con esonero della osservanza delle norme di cui alle lettere *a)* e *b)* di cui al primo comma del presente articolo. Le trasmissioni di partito hanno l'obbligo di iniziare e chiudere ogni trasmissione con la esatta denominazione del partito o movimento stesso.

ART. 2.

Contestualmente al deposito presso la cancelleria del tribunale dello atto costitutivo e dello statuto della impresa, ivi comprese la denominazione e la sigla della stazione radiofonica, debbono essere presentati i seguenti documenti in forma autentica:

a) autorizzazione all'esercizio della stazione radiofonica con l'attestazione dell'ispettorato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in merito alla disponibilità della frequenza e della lunghezza di onda;

b) certificato anagrafico con le complete generalità degli azionisti o dei partecipanti;

c) certificato di residenza del presidente e degli amministratori della società;

d) certificato di cittadinanza italiana e di pieno godimento dei diritti civili e politici del presidente e degli amministratori della società.

Quando l'azionista o il partecipante è un minore o una persona giuridica i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante.

ART. 3.

I documenti di cui all'articolo 2 della presente legge sono richiesti anche per il direttore responsabile della gestione della impresa nonché, quando l'attività diffusiva comprende servizi o rubriche informative di frequenza periodica oppure saltuaria, per il direttore di ciascuna rubrica o servizio.

Quando uno dei direttori è investito dal mandato parlamentare, è sostituito da altra persona che, avendone i requisiti, assume in proprio la responsabilità.

Le persone di cui al primo comma del presente articolo, con gli altri documenti, debbono depositare una dichiarazione a firma autenticata da un notaio, nella quale precisano di assumere la rispettiva qualifica e la responsabilità agli effetti civili e penali.

Il direttore responsabile di rubriche o di servizi di informazione è obbligato a depositare con i documenti di cui sopra anche la attestazione della iscrizione all'albo dei giornalisti.

ART. 4.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, constatato che la denominazione e la sigla sonora non sono simili o facilmente confondibili con altre già depositate, entro il termine massimo di quindici giorni dalla data di presentazione della domanda, ordina la iscrizione della impresa nel registro.

In caso contrario dà immediata comunicazione al titolare della impresa o alla persona delegata delle carenze riscontrate con invito a perfezionare la documentazione entro il termine perentorio di trenta giorni. Durante questo periodo la frequenza e la lunghezza d'onda prescelte non possono essere assegnate ad altre imprese.

ART. 5.

Ogni variazione di uno degli elementi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge deve formare oggetto di una nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dalla avvenuta modifica con i relativi documenti.

L'annotazione del mutamento ha luogo nei termini e nei modi di cui all'articolo 4 della presente legge.

L'obbligo di cui al presente articolo incombe al titolare ed al direttore responsabile della gestione dell'impresa.

ART. 6.

L'efficacia della registrazione cessa quando l'impresa non ha iniziato le trasmissioni entro trenta giorni dalla registrazione del tribunale o quando si è verificata una interruzione superiore ai novanta giorni consecutivi.

ART. 7.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e per esso gli ispettorati periferici sono obbligati a tenere aggiornato un pubblico registro con le indicazioni di tutte le frequenze e lunghezze d'onda disponibili per le trasmissioni.

Nella seconda parte del registro di cui sopra sono registrate in ordine strettamente cronologico le comunicazioni delle imprese private che hanno prescelto una lunghezza d'onda o una frequenza e sono riportati con annotazione apposita gli estremi della autorizzazione e della registrazione concessa dal tribunale.

ART. 8.

Le imprese private, prima della presentazione della domanda per la registrazione al tribunale, comunicano all'ispettorato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, territorialmente competente in relazione alla ubicazione della stazione trasmittente, la frequenza e la lunghezza d'onda prescelte.

Alla comunicazione diretta all'ispettorato deve essere allegata la documentazione comprovante la costituzione della impresa e il versamento dell'intero capitale sociale.

Entro il termine massimo di tre giorni dalla presentazione della comunicazione l'ispettorato conferma per iscritto la disponibilità della frequenza e della lunghezza d'onda e concede la autorizzazione oppure dichiara la indisponibilità precisandone chiaramente ed esaurientemente i motivi.

ART. 9.

Avverso la mancata conferma di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 il titolare dell'impresa e il suo legittimo rappresentante può, entro 15 giorni, presentare ricorso al Ministro delle poste e delle telecomuni-

cazioni che motivatamente decide entro i quindici giorni dalla data della notifica del gravame.

In caso di conferma della decisione l'interessato ha facoltà di adire la via amministrativa.

Durante le more, la frequenza e la lunghezza d'onda non possono essere assegnate ad altri.

ART. 10.

Compete al Ministero delle poste e telecomunicazioni, una volta ricevuta la comunicazione dell'avvenuta registrazione della impresa, di controllare se la trasmissione abbia avuto inizio o sia ripresa nei termini di cui all'articolo 6 della presente legge nonché il corretto uso tecnico dell'impianto e delle trasmissioni nel rispetto dell'esercizio regolare da parte di terzi.

Constatato il superamento dei termini di cui sopra il Ministero ne dà comunicazione contestuale al titolare della impresa ed al tribunale che provvede alla cancellazione. La cancellazione dal registro comporta la decadenza della autorizzazione. Per le altre violazioni gli organi di controllo e di sorveglianza del Ministero delle poste e telecomunicazioni procedono ai sensi degli articoli 17 e 18 della presente legge.

ART. 11.

Il direttore responsabile della gestione dell'impresa ha l'obbligo di diffondere integralmente e gratuitamente in apposite trasmissioni le rettifiche o le affermazioni lesive della dignità o ritenute contrarie a verità sempre che la rettifica o la dichiarazione non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.

La rettifica o la dichiarazione deve essere trasmessa entro tre giorni dal momento in cui il testo è stato consegnato al direttore responsabile della gestione o ad altra persona qualificata dell'impresa che non può rifiutare l'accettazione.

La rettifica o la dichiarazione deve essere trasmessa nello stesso periodo di ascolto della notizia da rettificare, previa tempestiva comunicazione all'interessato dell'ora e del giorno.

In ogni caso la rettifica o la dichiarazione non può avere una durata superiore ai due minuti e deve essere letta dall'annunciatore in modo chiaro e preciso, senza alcun commento o sottolineatura di voce e non accompagnata da rumori di sottofondo.

ART. 12.

Quando la dichiarazione o la rettifica dà adito al dubbio di una responsabilità penale, il direttore della gestione della impresa informa l'interessato e sottopone il caso al pretore che, convocata la parte, immediatamente decide.

ART. 13.

Per i reati commessi con le radiodiffusioni sono civilmente responsabili in solido con gli autori del reato e fra di loro il titolare dell'impresa, il direttore responsabile della gestione nonché il responsabile della rubrica o servizio.

Oltre al risarcimento dei danni di cui all'articolo 185 del codice penale la persona offesa può chiedere a titolo di riparazione una somma determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla media dell'ascolto della rubrica o servizio che ha dato causa al fatto.

ART. 14.

La pubblicità radiofonica delle imprese private è raccolta attraverso la SIPRA.

Ciascuna impresa privata è obbligata a versare alla Cassa di previdenza per i giornalisti l'1,50 per cento dei proventi lordi pubblicitari.

ART. 15.

Dopo diciotto mesi dall'inizio delle trasmissioni ogni impresa privata è tenuta a corrispondere alla Società italiana autori ed editori i diritti forfettariamente calcolati sulla media degli ascoltatori e sull'ammontare degli introiti pubblicitari.

ART. 16.

Nel caso di diffamazione, commessa con le radiotrasmissioni, consistente nella attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni congiuntamente a quello della multa non inferiore a lire 200.000.

ART. 17.

Chiunque intraprende la radiodiffusione senza la preventiva registrazione dell'impresa ai sensi della presente legge è punito con la reclusione da sei mesi a due anni

congiuntamente ad una multa non inferiore a lire 200.000.

Quando in apertura o in chiusura della trasmissione è omessa la denominazione o la sigla, il direttore generale della gestione della impresa è punito con la reclusione da quindici giorni a sei mesi.

Chiunque, al fine di trarre in inganno l'ascoltatore o di danneggiare altra stazione trasmittente usa una sigla o una denominazione propria di altre stazioni o facilmente confondibile, è punito con la reclusione da due a sei anni e con una multa non inferiore a lire un milione.

La pena di cui al precedente comma si applica anche nel caso di interferenze, di disturbi volutamente determinati in danno di altre trasmittenti.

ART. 18.

I reati di cui all'articolo 16 della presente legge e quelli di cui all'articolo 17 perseguibili solo su denuncia degli organi di controllo e vigilanza del Ministero delle poste e telecomunicazioni, sono di competenza del tribunale in relazione alla ubicazione della stazione trasmittente.

Per i reati di cui all'articolo 16 non è consentita la rimessione del procedimento al pretore e si procede al giudizio con rito direttissimo ed è fatto obbligo al magistrato di emettere la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data della denuncia.

ART. 19.

Le imprese che già esercitano le radio-diffusioni, sono obbligate a conformarsi al disposto della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Dopo il sesto mese dalla entrata in vigore della presente legge il Ministero delle poste e telecomunicazioni può considerare disponibili le frequenze e le lunghezze d'onda usate dalle trasmittenti in esercizio sempre che le rispettive imprese non abbiano fatto pervenire all'ispettorato competente specifica comunicazione con cui annunciano di trovarsi in via di trasformazione in applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli.

ART. 20.

Sono abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con la presente legge.